

manda l'iscrizione anche per gli altri cointeressati, per la massima stabilita nella stessa legge, tutti i cointeressati sono obbligati solidariamente al pagamento delle tasse.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. Io pregherei la Commissione ed il Ministero a sopprimere l'articolo 12, imperocchè io non so comprendere (e, se fossi in errore, desidererei essere illuminato) come si possa ammettere l'articolo 12.

Io voglio scrivere, trascrivere o prenotare (vocabolo che noi non abbiamo ancora, ma che riteniamo, perchè lo troviamo in altri luoghi), dunque debbo pagare a norma di legge, e l'ignoranza di legge non può essermi ammessa, e meno scusare il conservatore; ebbene, noi non facciamo altro che presentare il titolo della domanda, e la conservazione esige i diritti sul titolo, facendo la liquidazione; ci dà il bollettino a matrice, da cui risulta e la data e la presentazione del titolo ed il versamento della tassa, e quindi, eseguite le formalità, noi abbiamo il titolo.

Ora, con quest'articolo noi faremo il caso che potesse il conservatore aver fede nell'iscrivente da rilasciare il titolo senza il pagamento, e poi dovrebbe fare una lite.

Quindi io chieggo che non si ammetta in legge che il conservatore procedesse alla trascrizione o all'iscrizione senza prima incassare i diritti tassati dalla legge, poichè la legge sta, il titolo c'è, dunque il pagamento non deve essere posto in problema.

In Napoli e in Sicilia non si eseguisce formalità ipotecaria senza previo pagamento dei diritti; ma se altrove sieno altri sistemi, ignoro: essendovi, dimando io, perchè non adottare il nostro, che è eminentemente logico e legale?

Io quindi pregherei di toglier via quest'articolo. Non posso io ammettere, o signori, che si possa chiedere l'iscrizione, che la Conservazione possa farla, e che poi debbasi fare una causa per andar a vedere chi è obbligato al pagamento.

Quindi, nell'interesse, nella semplificazione della finanza, nell'intendimento di non mettere l'addentellato a questioni le quali non è presumibile che potessero essere, io credo che quanto all'iscrizione, sia fissa, sia proporzionale la somma, allorchè si ha il titolo, devesi pur aver sempre il riscontro d'averla pagata, e non di aversi a pagare.

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

BASTELLI, relatore. Faccio riflettere all'onorevole Minervini che quest'articolo si riferisce a due casi: l'uno in cui non si fosse pagata la tassa, e l'altro in cui si fosse bensì pagata una tassa, ma rimanesse dovuto ancora un supplemento.

Per ambedue questi casi occorre che la legge provvedesse per designare a chi le finanze devono rivolgersi per ottenere sia la tassa intera, sia il supplemento di essa.

Ecco le ragioni di quest'articolo. Spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Minervini non vorrà insistere nella sua proposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Mi dispiace non poter fare eco alle osservazioni dell'onorevole deputato Minervini. E di fermo, aggiungendo alle ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione, osservo che può bene accadere il caso in cui colui che dimanda un'iscrizione non paghi nel momento la tassa; ragione perciò consente l'esistenza dell'articolo 12. Pretendersi che un conservatore non usi la gentilezza di poter prendere un'iscrizione senza il pronto e momentaneo pagamento mi sembra un rigore che viene respinto da tutte le

regole di equità. Per lo che io mi auguro che la desiderata soppressione dell'articolo 12, secondo il divisamento dell'onorevole ed onorevole deputato Minervini, non venga accolta.

MINERVINI. Faccio osservare all'onorevole relatore che quanto egli ha detto, anzichè rimuovermi dalla mia proposta, mi conferma vieppiù nella medesima. La legge non concede al conservatore facoltà di dare fido ai diritti, quindi non può concepirsi il caso che si avesse a chiedere e ad ottenere la formalità ipotecaria senza preventivo pagamento. La legge impone che il conservatore riscuota i diritti fissati al momento della richiesta. Se non esige, avrà un'azione come un qualunque individuo contro colui che deve, e secondo i rapporti d'uomo ad uomo, ma non dee procedere in ciò come amministratore; in tale qualità egli deve versare i diritti delle formalità prese, e non dei diritti che gli fosse piaciuto di esigere.

Se l'onorevole relatore allegava che il conservatore potrebbe non essere stato pagato dopo aver iscritto un atto, io dico che ciò sia impossibile, perchè la legge non può ciò ammettere; il conservatore nulla può iscrivere, trascrivere o annotare, se non ha esatto quanto occorre, e preventivamente.

Sicchè io non intendo come possa un concetto diverso seriamente ammettersi. Si dice pure che può essere occorso sbaglio e che, invece della tassa proporzionale, si sia pagato la tassa fissa. Ma, sebbene ciò possa succedere, dobbiamo noi ammettere nella legge la presunzione dell'inscienza? L'errore sarà una conseguenza di un'azione *sui generis*, e l'amministrazione significherà al conservatore di non aver percepito la tassa dovuta e gliela farà pagare; il conservatore a sua volta si rivolgerà al debitore, invitandolo a pagare quello che non ha pagato o la differenza del pagato in meno. L'una cosa non devesi con l'altra confondere. I rapporti tra il conservatore e la finanza non debbonsi dalla legge confondere con i rapporti tra il conservatore e i privati.

Pregherei quindi tanto il signor relatore, quanto il signor ministro, a por mente a queste mie osservazioni, le quali tendono a non rendere elusoria la legge, a non francare i conservatori dalla loro responsabilità. Colui che deve fare le iscrizioni sappia che ha da esigere; se non esige, il ministro delle finanze ha i mezzi di fargli pagare quello che non esige o quello che esige in meno in contraddizione della legge. Pensateci seriamente, vi prego.

Se noi ammettiamo questa locuzione, avremo detto che il conservatore può fare le iscrizioni senza esigere i diritti, e, se il contribuente si rende insolubile, chi pagherà le finanze? domando io. Con questa legge proposta non mai il conservatore; dunque stabiliremo per legge la perdita alla finanza per la colpa del conservatore.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

MINERVINI. Quindi io prego la Camera a far attenzione a queste mie osservazioni che sottopongo alla ragionevolezza della Commissione e del Ministero. Io, quando un principio è ammesso, ne assumo logicamente le conseguenze, e quindi, se la formalità ipotecaria devesi, come a pubblico servizio, pagare, io non posso lasciar passare una dizione che mette in pericolo il pagamento ed espone lo Stato a perdere senza rivalsa, mentre ha un agente retribuito, e precisamente perchè la perdita mai non sia verificabile a danno dello Stato.

CASTAGNOLA. Io prego l'onorevole Minervini a voler osservare il disposto dell'articolo 13, il quale si collega coll'articolo 12.

Non è assolutamente vero che tutte le volte che si richiede